

MISURA: 131 – CONFORMITÀ A NORME COMUNITARIE RIGOROSE**AZIONE 1: Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento****1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

L'adesione all'Azione 1 favorisce l'introduzione nell'impresa agricola di procedure connesse all'adempimento agli obblighi imposti da normative comunitarie rigorose in campo ambientale di recente introduzione.

Possono essere parzialmente compensati i maggiori costi organizzativi e gestionali connessi all'applicazione della direttiva 91/676/CEE, "Direttiva Nitrati", relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

1.2 - Obiettivi

L'obiettivo della presente Azione è individuato nel sostegno all'adeguamento dei processi produttivi delle aziende agricole alle recenti norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate nel territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, che esercitino un'attività agricola, come definita alla lettera a) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2 - Criteri di ammissibilità

- L'aiuto è riconosciuto solo agli agricoltori che conducono imprese agricole con allevamento zootecnico di cui almeno una Unità Operativa ricade nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate nel territorio del Veneto.
- Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente i soggetti che sono tenuti, in base alla normativa vigente, alla presentazione alla Provincia dell'apposita documentazione amministrativa in qualità di produttori, ovvero di produttori e utilizzatori degli effluenti di allevamento.
La documentazione amministrativa consiste nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici", in forma completa o semplificata e, ove richiesto, nel "Piano di Utilizzazione Agronomica" (PUA), in forma completa o semplificata, secondo i criteri generali e specifici stabiliti dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 (così come aggiornata, all'allegato F, dalla DGR n. 2217/2008), dalla DGR 20 novembre 2007, n. 3659 e dagli eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali di modifica ed integrazione.
Rientrano nell'ambito della documentazione amministrativa anche le eventuali relazioni tecniche integrative allegate, necessarie ad avvalorare dal punto di vista tecnico-scientifico la congruità dei dati particolari contenuti nella Comunicazione, qualora non facciano riferimento ai parametri standard fissati dalla norme nazionali e regionali, come nel caso, ad esempio, del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.
- Non possono beneficiare degli aiuti della presente Azione:
 - i) gli agricoltori che conducono imprese agricole prive di allevamento nelle quali viene effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento acquisiti da altre imprese agricole con allevamento produttrici di effluenti;
 - ii) gli agricoltori che conducono imprese con allevamento che, ai sensi delle norme vigenti, sono esonerati dall'obbligo della presentazione alla Provincia della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, secondo le indicazioni della successiva Tabella 1.
- I richiedenti che non abbiano presentato alla Provincia Comunicazione/PUA entro il 31 dicembre 2007, almeno nella forma "preliminare", secondo quanto previsto dalla DGR n. 3659/2007,

possono accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione esclusivamente nei casi in cui siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

- i) l'impresa zootecnica sia stata costituita, con apertura di una nuova partita IVA, successivamente alla data del 31 dicembre 2007;
- ii) abbiano presentato alla Provincia Comunicazione/PUA entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, e comunque non oltre la data ultima di scadenza del termine per la presentazione della domanda di aiuto;
- iii) siano in possesso degli altri requisiti richiesti dalla presente scheda Azione entro la data del 31 dicembre 2008.

3. INTERVENTI PREVISTI

3.1 - Interventi previsti

3.1.1. Interventi

Per conformarsi alle norme comunitarie rigorose i richiedenti devono aver realizzato, in relazione alle specifiche situazioni, gli adeguamenti aziendali previsti dalle seguenti 3 categorie di interventi:

- a) presentazione alle Province della documentazione amministrativa (Comunicazione di spandimento e PUA) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- b) adeguamento alle norme rigorose delle pratiche agronomiche e dei sistemi gestione degli effluenti;
- c) introduzione eventuale del "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" – allegato D alla DGR n. 2439/2007.

3.1.2. Costi organizzativi e gestionali

È previsto il riconoscimento dei maggiori costi organizzativi e gestionali derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle normative comunitarie rigorose e concernenti le prestazioni per servizi tecnici, quali la predisposizione e la presentazione della Comunicazione e del PUA.

I costi per la consulenza prevista dalla presente Azione sono compatibili con interventi previsti dalla Misura 111 – "Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale" e dalla Misura 114 – "Utilizzo dei servizi di consulenza". Su quest'ultima Misura non possono essere rendicontate, pertanto, le spese sostenute per la consulenza relativa all'adeguamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.1 e la consulenza relativa alla formulazione delle diete animali, di cui alla lettera c) del punto medesimo.

3.2 - Limiti e condizioni

- Il riconoscimento degli aiuti previsti dalla presente Azione è limitato al primo quinquennio di applicazione degli adeguamenti per conformarsi alle norme elencate al successivo allegato tecnico d) – "Elenco dei riferimenti normativi".
- Almeno una Unità Operativa del soggetto richiedente, così come definita al successivo punto 5.1, deve ricadere nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate nel territorio regionale.
- La Comunicazione ed il PUA devono essere predisposti esclusivamente con le modalità stabilite dalla DGR n. 2495/2007, dalla DGR n. 2439/2007 (così come modificata, all'allegato F, dalla DGR n. 2217/2008), dalla DGR n. 3659/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ed inoltrati anche telematicamente attraverso l'applicativo software appositamente sviluppato dalla Regione del Veneto, entro il termine ultimo di cui al successivo punto 4.4 – "Termini e scadenze".
- Gli aiuti per la "prima presentazione" della documentazione amministrativa alle Province sono riferiti alla Comunicazione di spargimento degli effluenti zootecnici e all'eventuale PUA presentati per la prima volta sia in forma cartacea – ottenuta esclusivamente tramite stampa da software regionale appositamente predisposto – che in via telematica, completi di tutti gli elementi e le informazioni che danno pieno diritto all'effettuazione delle operazioni di utilizzazione agronomica.
- La "prima presentazione" comprende tutte le attività tecniche e le operazioni informatiche connesse al servizio di predisposizione della Comunicazione, del PUA e degli eventuali allegati

tecnici correlati, fino al momento del raggiungimento della piena validità amministrativa della documentazione amministrativa. La validità amministrativa della documentazione è raggiunta quando l'allevatore è abilitato all'effettuazione degli spandimenti degli effluenti.

Non sono ammesse, di conseguenza, le spese sostenute per un'eventuale successiva rappresentazione della documentazione amministrativa o per gli eventuali aggiornamenti documentali e informatici, nel caso di variazioni intervenute negli allevamenti che determinano l'obbligo di modifiche o integrazioni agli elementi e ai dati contenuti nelle Comunicazioni e nei PUA.

- In riferimento alla presentazione telematica di Comunicazione e PUA, tali documenti sono acquisiti dal sistema software e presentati telematicamente in via definitiva cliccando il tasto "Presenta" proposto dall'applicativo all'ultima verifica, una volta effettuati – dal programma software stesso – i controlli di congruenza sulle informazioni e i dati dichiarati.

La comunicazione, in tal modo, cambia di Stato diventando "CONFERMATA" e pertanto non è più modificabile (nel modello cartaceo non compare a fondo pagina la dicitura "PROVVISORIA").

I controlli di congruenza sono proposti dall'applicativo solo per le comunicazioni di tipo "SEMPLIFICATO" o "COMPLETO" e non per quelle di tipo "PRELIMINARE" (per le quali compare a fondo pagina la dicitura "PROVVISORIA").

Le Comunicazioni e i PUA non dovranno essere presentati in forma "PROVVISORIA".

- Affinché le domande presentate siano idonee al riconoscimento degli aiuti previsti dalla presente Azione 1, la documentazione amministrativa presentata alle Province deve:

i) essere completa di tutti i Quadri e le Sezioni delle Comunicazioni connessi all'effettiva situazione aziendale, nonché – ove ne sia prevista la presentazione – dei relativi PUA, entro il termine ultimo di cui al successivo punto 4.4 – "Termini e scadenze";

ii) essere idonea, dal punto di vista amministrativo, ad abilitare l'allevatore all'effettuazione degli spandimenti degli effluenti in base alla disciplina vigente in materia.

- Nel caso di più ditte che abbiano presentato alla Provincia una Comunicazione "congiunta", in quanto rientranti nelle fattispecie previste al paragrafo 4 del capitolo "Precisazioni all'articolo 18", allegato A alla DGR n. 2439/2007, potrà essere presentata una sola domanda di aiuto per la presente Azione 1.

In tale caso, il beneficiario è identificato nel "dichiarante" o in uno dei "codichiaranti" che hanno sottoscritto la Comunicazione "congiunta" inviata alla Provincia. Per la verifica della conformità aziendale alle norme comunitarie rigorose viene fatto riferimento alle informazioni contenute nella suddetta comunicazione "congiunta". Dette informazioni rappresentano le caratteristiche strutturali dell'Unità Operativa o delle Unità Operative in cui vengono prodotti gli effluenti e le relative attività gestionali.

3.3 - Durata dei vincoli

- a) Ai fini del riconoscimento dell'aiuto, il beneficiario, per tutto il quinquennio di adesione alla Misura 131 – Azione 1, è tenuto al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale elencata all'allegato tecnico d).
- b) Per il riconoscimento dell'intero massimale indicato, nei diversi casi, nella successiva Tabella 3, deve essere mantenuto per l'intero quinquennio l'impegno delle modalità di gestione della razione animale secondo i criteri dell'allegato D alla DGR n. 2439/2007.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando per l'Azione 1 della Misura 131 è pari a euro 6.000.000,00.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

- Il sostegno è concesso nel limite massimo di euro 10.000 complessivi per azienda, ed è erogato nell'arco di un quinquennio, su base annua, in forma di aiuto forfetario e decrescente in modo lineare, con gli importi precisati nelle successive Tabelle 2 e 3.

- Il livello dell'aiuto riconosciuto è commisurato al quantitativo di azoto prodotto dall'allevamento, in riferimento alle diverse classi previste dal DM 7 aprile 2006, anche in considerazione della complessità della predisposizione della Comunicazione e dei PUA.
Il massimale di euro 10.000 può essere raggiunto solo nel caso dell'attivazione di tutte le categorie di intervento previste dalla presente Azione, indicate alle lettere a), b) e c) del punto 4.2 – "Livello ed entità dell'aiuto".
- Qualora nel corso del periodo quinquennale considerato ai fini dell'erogazione degli aiuti previsti dalla presente Azione, nell'azienda del beneficiario si verifichi una variazione della quantità di azoto prodotto annualmente, in misura tale da far ricadere l'azienda medesima in una categoria di "Quantità di azoto prodotto" – indicata nelle Tabelle 2 e 3 che seguono – diversa da quella per la quale è stata presentata la domanda iniziale, l'importo annuale dell'aiuto a cui il beneficiario può avere diritto può venire conseguentemente modificato.
 - i) Nel caso in cui nell'azienda del beneficiario si verifichi un aumento della quantità complessiva di azoto prodotto annualmente nel corso del quinquennio considerato, gli importi che per ciascun anno il beneficiario percepisce non subiscono alcun aumento.
 - ii) Nel caso in cui nell'azienda del beneficiario si verifichi una riduzione della quantità complessiva dell'azoto prodotto annualmente nel corso del quinquennio considerato, in misura tale da far ricadere l'azienda stessa in una categoria inferiore di "Quantità di azoto prodotto" rispetto alla categoria indicata nella domanda iniziale, l'aiuto annuale concesso al beneficiario per l'anno in cui si è verificata la riduzione di azoto prodotto e l'aiuto previsto per ciascuno dei successivi anni rimanenti del quinquennio sono ricondotti alla classe di aiuto corrispondente a quella dell'effettiva categoria di azoto prodotto.
 - iii) Nel caso in cui la variazione in diminuzione determini l'esclusione dell'azienda del beneficiario dalle categorie di quantitativo di azoto prodotto individuato nelle Tabelle 2 e 3, l'erogazione dell'aiuto per gli anni successivi a quello in cui si è riscontrata la variazione cessa, senza dare luogo alla revoca dell'aiuto per gli anni precedenti, ferma restando la corrispondenza dell'aiuto percepito in quegli anni all'effettiva categoria di quantitativo di azoto prodotto e dichiarato in Comunicazione.
- Gli elementi per il controllo del contenuto di azoto prodotto nell'azienda del beneficiario sono desumibili dal Quadro D – "Unità operative e consistenza zootecnica", sezione III: "Dichiarazione dell'azoto prodotto in azienda", della modulistica per la presentazione della "Comunicazione per l'utilizzazione di effluenti di allevamento", approvata con l'allegato F alla DGR n. 2439/2007, così come modificato dalla DGR n. 2217/2008.

a) Presentazione delle Comunicazioni di spandimento effluenti zootecnici e dei PUA

Nell'ambito dell'aiuto forfetario della presente Azione, sono considerati, ai fini delle compensazioni parziali, anche i costi sostenuti per la prima presentazione alla Provincia della documentazione amministrativa per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (Comunicazione e PUA, secondo quanto previsto dalle DGR n. 2495/2006, DGR n. 2439/2007 e DGR n. 3659/2007, compreso l'invio telematico con l'apposito software "Applicativo Nitrati").

Non sono tuttavia ammesse ai benefici previsti dalla presente Azione le domande di aiuto relative ai costi per la sola presentazione della documentazione indicata in Tabella 1. Di conseguenza, le domande di aiuto devono essere riferite alla contestuale attivazione anche delle categorie di interventi previsti alle successive:

- lettera b) – Adeguamento dei sistemi di gestione degli effluenti zootecnici e delle pratiche agronomiche;
oppure
- lettere b) e c) – Adeguamento dei sistemi di gestione degli effluenti zootecnici e delle pratiche agronomiche, con adozione contestuale del "Bilancio dell'azoto nell'allevamento".

Le norme nazionali e regionali vigenti identificano, sulla base della quantità di azoto prodotta dall'allevamento, le seguenti tipologie di documentazione amministrativa da presentare alla Provincia.

Nella Tabella 1 sono altresì indicati i quantitativi di azoto prodotto dalle aziende agricole in base ai quali non ricorre l'obbligo di presentazione della Comunicazione e dell'eventuale PUA.

Tabella 1

CATEGORIE DI AZIENDE	COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA	COMUNICAZIONE COMPLETO	PUA SEMPLIFICATO	PUA COMPLETO
$N \leq 1.000$ kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
$1.000 < N \leq 3.000$ kg/anno	X	-	-	-
$3.000 < N \leq 6.000$	-	X	X	-
$N > 6.000$	-	X	-	X
Az. soggette a domanda AIA (D. Lgs. n. 59/2005)	-	X	-	X
Aziende > 500 UBA bovine	-	X	-	X

b) Adeguamento dei sistemi di gestione degli effluenti zootecnici e delle pratiche agronomiche.

È riconosciuto un aiuto forfetario per l'adozione degli adeguamenti gestionali e organizzativi necessari al rispetto delle nuove norme nazionali e regionali per la tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati (Punto 8 – Allegato tecnico c), lettera B), con esclusione dell'introduzione delle tecniche di gestione delle razioni alimentari previste dall'allegato D alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 (Bilancio dell'azoto).

Gli importi dell'aiuto sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 2	Categorie di aziende: quantità di azoto prodotto				
	1.000-3.000		3.000-6.000		> 6.000
	Avicoli	Bovini Suini Cunicoli	Avicoli	Bovini Suini Cunicoli	Bovini Suini Avicoli Cunicoli
1° anno (euro)	760	840	1.630	1.700	2.500
2° anno (euro)	610	660	1.300	1.300	2.000
3° anno (euro)	460	500	980	1.000	1.500
4° anno (euro)	310	330	660	700	1.000
5° anno (euro)	160	170	330	300	500
Totale massimo nei 5 anni (euro)	2.300	2.500	4.900	5.000	7.500

Affinché siano ammesse all'aiuto le domande di aiuto relative all'adozione degli adeguamenti gestionali necessari al rispetto delle nuove norme di tutela ambientale nazionali e regionali, deve in ogni caso essere prevista la contestuale attivazione dell'intervento di cui al precedente punto 4.2, lettera a): gli importi della Tabella 2, pertanto, includono anche l'aiuto previsto per la presentazione alla Provincia della necessaria documentazione amministrativa.

Ai fini dell'attribuzione del contributo della Tabella 2, per gli allevamenti il cui patrimonio zootecnico comprenda due o più categorie di animali, viene fatto riferimento alla categoria di animali che produce il quantitativo di azoto maggiore sul totale dell'azoto prodotto.

c) "Bilancio dell'azoto nell'allevamento" – Allegato D alla DGR n. 2439/2007.

All'importo indicato dalla Tabella 2 può essere sommato un ulteriore aiuto forfetario, per un massimale pari a 2.500 euro complessivi in 5 anni, in caso di adozione, da parte dell'allevatore, di razioni animali a basso tenore di azoto e fosforo (Punto 8 – Allegato tecnico d), lettera C), secondo le procedure e la metodologia definite all'allegato D alla DGR n. 2439/2007.

La graduazione degli importi dell'aiuto, in funzione delle classi di azoto prodotto, è rappresentata nella tabella seguente:

Tabella 3	Categorie di aziende: quantità di azoto prodotto (kg)				
	1.000-3.000		3.000-6.000		>6.000
	Avicoli	Bovini Suini	Avicoli	Bovini Suini	Bovini Suini Avicoli
1° anno (euro)	1.600	1.650	2.500	2.200	3.000
2° anno (euro)	1.280	1.320	2.000	1.800	2.500
3° anno (euro)	960	1.000	1.450	1.500	2.000
4° anno (euro)	640	680	950	1.200	1.500
5° anno (euro)	320	350	500	800	1.000
Totale massimo nei 5 anni (euro)	4.800	5.000	7.400	7.500	10.000

Gli importi indicati dalla precedente Tabella 3 sono riconosciuti esclusivamente nel caso dell'attivazione di tutti gli interventi previsti dall'Azione 1, cioè dell'attivazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto 4.2: detti importi includono, pertanto, l'aiuto previsto per la presentazione alla Provincia della documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e l'adozione degli adeguamenti gestionali di cui alla lettera b) del presente punto 4.2.

Ai fini dell'attribuzione del contributo della Tabella 3, per gli allevamenti la cui consistenza zootecnica comprende due o più categorie di animali viene fatto riferimento alla categoria di animali che produce, in percentuale, il quantitativo di azoto maggiore sul totale dell'azoto prodotto.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Il richiedente che presenti contestualmente – o che abbia già presentato ai sensi della DGR 12 febbraio 2008, n. 199 – una domanda ammissibile all'aiuto per l'Azione 2: "Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", non può in ogni caso percepire complessivamente nel quinquennio un aiuto superiore a euro 10.000 sull'intera Misura 131.
- Chiunque abbia già presentato una domanda di aiuto in applicazione della DGR 12 febbraio 2008, n. 199, che non sia stata ammessa al finanziamento, può presentare una nuova domanda di aiuto, in conformità al presente bando di apertura termini e nel rispetto tutti i requisiti e gli impegni previsti.
- Al beneficiario al quale è riconosciuto l'aiuto per la Misura 131, Azione 2, non può essere riconosciuto un aiuto superiore a 4.500 per l'Azione 1, con gli importi decrescenti indicati nella tabella successiva, fino a concorrere all'importo complessivo di euro 10.000 nel quinquennio.

Anno	euro
Primo anno	1.300
Secondo anno	1.100
Terzo anno	900
Quarto anno	700
Quinto anno	500
Totale	4.500

Tabella 4

4.4 - Termini e scadenze

- La presentazione della documentazione amministrativa alle Province deve essere stata effettuata successivamente al 12 settembre 2007, data di entrata in vigore della deliberazione 7 agosto 2007, n. 2439 ed entro la data del 14 febbraio 2009.

- Con esclusione delle imprese zootecniche costituite successivamente al 31 dicembre 2007, che presentino i requisiti indicati al quarto punto del paragrafo 2.2. “Criteri di ammissibilità”, le Comunicazioni ed i PUA presentati alle Province dal richiedente devono comprendere nel periodo di validità quinquennale anche l’intero anno solare 2008.
- Alla data del 31 dicembre 2008 l’azienda del beneficiario deve aver rispettato i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme della disciplina regionale in materia, fatto salvo quanto stabilito dalla DGR n. 3569/2007 in ordine al dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

- Ai fini dell’accesso delle domande di finanziamento ai sensi della sola Azione 1 viene predisposta una graduatoria che prevede le seguenti condizioni di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con la DCR 17 maggio 2006, n. 62 e con la DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684).	Territoriale	12
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle altre Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto.	Territoriale	8

- Per il riconoscimento del punteggio di priorità territoriale previsto dalla tabella precedente, una o più Unità Operative dei soggetti richiedenti devono ricadere all’interno delle Zone Vulnerabili elencate al punto 8 – “Allegati tecnici”; le restanti aree del Veneto non sono vulnerabili. La definizione di “Unità Operativa” è fornita nell’allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – “Quadro D – Unità operative e consistenza zootecnica” (come modificato dall’allegato A alla DGR n. 2217/2009): l’Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a ricovero animali [stabulazione] ricadenti nello stesso Comune.
- Alle domande dei richiedenti con almeno una Unità Operativa ricadente nei Comuni individuati come interamente vulnerabili tramite il ricorso alla metodologia di analisi “SINTACS” e che, di conseguenza, sono stati designati Zona Vulnerabile ai Nitrati con la deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2006, n. 62, sono attribuiti punti 12, anche se gli stessi Comuni erano già stati precedentemente designati nell’ambito delle ZVN individuate con la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 2003, n. 23 (Bacino Scolante in Laguna di Venezia).

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

È stabilita le seguente condizione di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	PARAMETRO
IAP o iscrizione ai ruoli agricoli INPS		1°

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1) Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione il richiedente dovrà presentare la domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d’identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) scheda richiesta punteggio, contenuta nel modello di domanda;
- c) copia del frontespizio della Comunicazione presentata alla Provincia ed ogni altro documento che consenta di verificare la data della conferma telematica della Comunicazione e del PUA, ovvero

ogni altro documento emesso dalla Provincia che attesti l'avvenuta protocollazione e la data di inoltro telematico della Comunicazione e degli altri eventuali atti a questa allegati per l'avvenuta presentazione alla Provincia, nei termini previsti dalla normativa regionale vigente e dalla presente scheda Azione;

- d) attestazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP, oppure, in alternativa, attestazione dell'iscrizione ai ruoli agricoli presso l'INPS.

I documenti indicati alle precedenti lettere a), b) e c) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Relativamente alla documentazione indicata alla lettera d), il richiedente provvederà ad allegare la certificazione IAP in corso di validità e, nel caso l'interessato non ne fosse in possesso, dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, indicando il relativo numero di iscrizione.

La mancata presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera d), ovvero dell'apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 448 del 28.12.2000, comporta la non attribuzione della condizione di preferenza prevista al precedente punto 5.1 – Condizioni ed elementi di preferenza.

- 6.2) Documentazione da presentare entro 90 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda di aiuto

La predisposizione della Comunicazione deve essere comprovata dal documento fiscale emesso per tale servizio. Detto costo può anche essere compreso in un documento fiscale complessivo per prestazioni diverse, ma in ogni caso il costo deve corrispondere al servizio erogato ed essere a questo riconducibile.

La presentazione del documento fiscale suddetto non è necessario nei casi in cui la Comunicazione sia redatta, sottoscritta e presentata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa agricola, solo se soggetto medesimo è in possesso di titolo di studio attinente il settore agrario o veterinario, quale laurea, diploma universitario, di scuola media superiore o di istituto professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze. L'equipollenza ai titoli previsti dal bando è certificata dall'Università presso il quale è stato conseguito il titolo di studi e dichiarata dal richiedente.

- 6.3) Documentazione da conservare in azienda

Nel caso di adozione del "Bilancio dell'azoto nell'allevamento" e, quindi, dell'attivazione degli interventi previsti dalla lettera c) del punto 4.2, il beneficiario deve conservare in azienda la documentazione prevista dalla DGR n. 2439/2007, allegato A, capitolo "Precisazioni all'articolo 3", paragrafo 1, e dall'allegato D alla DGR medesima.

La suddetta documentazione deve essere resa disponibile agli incaricati dell'effettuazione dei controlli svolti dalla Provincia o dal Soggetto responsabile dei controlli sul PSR.

- 6.4) Verifica dell'attivazione degli interventi

- a) Ai fini del riconoscimento degli aiuti previsti dalla presente Azione, i controlli di ammissibilità vengono effettuati sulla base delle informazioni dichiarate nella Comunicazione inviata alla Provincia e trasmessa in via telematica tramite l'apposito software "Applicativo Nitrati".

In particolare, oltre ai termini di presentazione della Comunicazione, sarà oggetto controllo la presenza dei dati indicati nelle parti della Comunicazione stessa di seguito elencate.

- a.1) Comunicazione semplificata:

- Quadro C, sezione II: "Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici e condotte con atti di assenso";
- Quadro D – "Unità operative e consistenza zootecnica", sezione I: "Identificazione delle Unità Operative", ove viene dichiarato se l'U.O. ricade in Zona vulnerabile o non, e sezione III: "Dichiarazione dell'azoto prodotto in azienda. Il secondo riquadro della sezione III rinvia alla documentazione dimostrativa dell'adozione dei metodi di calcolo dell'azoto definiti dall'allegato D alla DGR n. 2439/2007. Non possono essere riconosciuti gli interi importi della Tabella 3 in assenza della compilazione della sezione III e della compilazione delle

tabelle correlate necessarie al calcolo del “Bilancio aziendale dell’azoto e del fosforo negli allevamenti”. In tale caso verrà riconosciuto esclusivamente l’importo indicato in Tabella 2;

- Quadro G – “Effluenti ceduti a terzi”, sezione I: “Soggetto ricevente”.
- Quadro I – “Prospetto riassuntivo”.

a.2) Comunicazione completa:

- Quadro C – “Superfici terreni”, sezione III: “Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici e condotte con atti di assenso”;
- Quadro D – “Unità operative e consistenza zootecnica”, sezione I: “Identificazione delle Unità Operative”, ove viene dichiarato se l’U.O. ricade in Zona vulnerabile o non, e sezione III: “Dichiarazione dell’azoto prodotto in azienda”. Il secondo riquadro della sezione III rinvia alla documentazione dimostrativa dell’adozione dei metodi di calcolo dell’azoto definiti dall’allegato D alla DGR n. 2439/2007. Non possono essere riconosciuti gli interi importi della Tabella 3 in assenza della compilazione della sezione III e della compilazione delle tabelle correlate necessarie al calcolo del “Bilancio aziendale dell’azoto e del fosforo negli allevamenti”. In tale caso verrà riconosciuto esclusivamente l’importo indicato in Tabella 2;
- Quadro G – “Trattamenti”, sezione I “Trattamenti di soli effluenti zootecnici. Parametri di efficienza come da DGR n. 2439/2007” e sezione II “Altri trattamenti. Parametri di efficienza come da relazione allegata”;
- Quadro H – “Effluenti ceduti a terzi”, sezione I “Soggetto ricevente” e sezione II “Quantità”. I dati indicati nel quadro dovranno essere documentati conservando in azienda le fatture di compravendita riferite, per ciascun anno, alle quantità cedute al “Soggetto ricevente” (acquirente) da parte del “Soggetto cedente”;
- Quadro J – “Distanza dalle strutture di stoccaggio”;
- Quadro L – “Distribuzione effluenti zootecnici”, sezione I “Modalità di spandimento degli effluenti zootecnici” e sezione II: “Identificazione mezzi utilizzati per lo spargimento degli effluenti zootecnici”.
- Quadro M – “Prospetto riassuntivo”.

- b) La Provincia competente al controllo sulla conformità della Comunicazione e del PUA pervenuti, nell’ambito delle funzionalità del software applicativo utilizzato per la predisposizione delle Comunicazioni e dei PUA, dà evidenza delle informazioni essenziali per la tracciabilità del relativo procedimento istruttorio, indicando le date della protocollazione dei documenti presentati dal richiedente, lo stato di conformità della documentazione, le eventuali prescrizioni impartite, nonché l’esito della valutazione eseguita sulla documentazione stessa.

In caso di mancata annotazione dei dati sopra indicati, AVEPA chiede alla Provincia lo stato di avanzamento del procedimento connesso alle Comunicazioni ed ai PUA pervenuti.

7. INDICATORI

Output:

- Numero di beneficiari

Risultato:

- Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie;
- Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

Sono definiti inoltre i seguenti indicatori:

- Ammontare della spesa pubblica realizzata

8. ALLEGATI TECNICI

- a) Elenco dei Comuni designati vulnerabili ai nitrati con Deliberazione del Consiglio regionale 17 maggio 2006, n. 62 e con DGR 24 luglio 2007, n. 2267.
- b) Elenco dei Comuni e delle Zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e della DCR 7 maggio 2003, n. 23.
- c) Elenco degli interventi di adeguamento di cui alle lettere b) e c) del punto 3.1.1 – “Interventi”.
- d) Elenco dei riferimenti normativi.

ALLEGATI TECNICI: a)

Elenco dei Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi della DCR 17 maggio 2006, n. 62 e della DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684).

COD. ISTAT	PROV.	COMUNE	COD. ISTAT	PROV.	COMUNE
28019	PD	Camposampiero	26066	TV	Resana
28023	PD	Carmignano di Brenta	26068	TV	Riese Pio X
28032	PD	Cittadella	26071	TV	San Biagio di Callalta
28038	PD	Fontaniva	26072	TV	San Fior
28039	PD	Galliera Veneta	26074	TV	San Polo di Piave
28042	PD	Grantorto	26075	TV	Santa Lucia di Piave
28046	PD	Loreggia	26076	TV	San Vendemiano
28064	PD	Piombino Dese	26077	TV	San Zenone degli Ezzelini
28076	PD	San Giorgio in Bosco	26082	TV	Spresiano
28077	PD	San Martino di Lupari	26085	TV	Trevignano
28078	PD	San Pietro in Gu'	26086	TV	Treviso
28080	PD	Santa Giustina in Colle	26088	TV	Vazzola
28091	PD	Tombolo	26089	TV	Vedelago
28101	PD	Villa del Conte	26091	TV	Villorba
26001	TV	Altivole	26093	TV	Volpago del Montello
26002	TV	Arcade	26095	TV	Zero Branco
26003	TV	Asolo	24005	VI	Altissimo
26005	TV	Breda di Piave	24012	VI	Bassano del Grappa
26006	TV	Caerano di San Marco	24013	VI	Bolzano Vicentino
26008	TV	Carbonera	24014	VI	Breganze
26012	TV	Castelfranco Veneto	24016	VI	Bressanvido
26013	TV	Castello di Godego	24025	VI	Cartigliano
26017	TV	Cimadolmo	24026	VI	Cassola
26019	TV	Codogne'	24037	VI	Crespadoro
26022	TV	Cordignano	24038	VI	Dueville
26028	TV	Fontanelle	24055	VI	Malo
26029	TV	Fonte	24056	VI	Marano Vicentino
26031	TV	Gaiarine	24057	VI	Marostica
26033	TV	Godega di Sant'Urbano	24058	VI	Mason Vicentino
26035	TV	Istrana	24061	VI	Montecchio Maggiore
26036	TV	Loria	24062	VI	Montecchio Precalcino
26038	TV	Mareno di Piave	24070	VI	Mussolente
26040	TV	Maserada sul Piave	24073	VI	Nove
26046	TV	Montebelluna	24082	VI	Pozzoleone
26047	TV	Morgano	24086	VI	Romano d'Ezzelino
26050	TV	Nervesa della Battaglia	24087	VI	Rosa'
26051	TV	Oderzo	24088	VI	Rossano Veneto
26052	TV	Ormelle	24094	VI	San Pietro Mussolino
26053	TV	Orsago	24091	VI	Sandrigio
26055	TV	Paese	24097	VI	Sarcedo
26058	TV	Ponte di Piave	24099	VI	Schiavon
26059	TV	Ponzano Veneto	24104	VI	Tezze sul Brenta
26062	TV	Povegliano	24105	VI	Thiene
26064	TV	Quinto di Treviso	23001	VR	Affi

COD. ISTAT	PROV.	COMUNE	COD. ISTAT	PROV.	COMUNE
23004	VR	Arcole	23052	VR	Negrar
23005	VR	Badia Calavena	23055	VR	Oppeano
23006	VR	Bardolino	23059	VR	Peschiera del Garda
23011	VR	Bosco Chiesanuova	23060	VR	Povegliano Veronese
23013	VR	Brentino Belluno	23062	VR	Rivoli Veronese
23014	VR	Brenzzone	23063	VR	Roncà
23016	VR	Buttapietra	23067	VR	Roverè Veronese
23018	VR	Caprino Veronese	23069	VR	San Bonifacio
23021	VR	Castel d'Azzano	23070	VR	San Giovanni Ilarione
23022	VR	Castelnuovo del Garda	23071	VR	San Giovanni Lupatoto
23023	VR	Cavaion Veronese	23073	VR	San Martino Buon Albergo
23026	VR	Cerro Veronese	23074	VR	San Mauro di Saline
23030	VR	Costermano	23079	VR	San Zeno di Montagna
23031	VR	Dolcè	23078	VR	Sant'Anna d'Alfaedo
23033	VR	Erbezzo	23080	VR	Selva di Progno
23034	VR	Ferrara di Monte Baldo	23082	VR	Sommacampagna
23035	VR	Fumane	23083	VR	Sona
23036	VR	Garda	23086	VR	Torri del Benaco
23038	VR	Grezzana	23087	VR	Tregnago
23040	VR	Isola della Scala	23089	VR	Valeggio sul Mincio
23043	VR	Lazise	23090	VR	Velo Veronese
23045	VR	Malcesine	23091	VR	Verona
23046	VR	Marano di Valpolicella	23093	VR	Vestenanova
23049	VR	Montecchia di Crosara	23096	VR	Villafranca di Verona
23051	VR	Mozzecane	23097	VR	Zevio

ALLEGATI TECNICI: b)

Elenco dei Comuni e delle Zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e della DCR n. 23/2003.

CODICE ISTAT	COMUNE	PROV	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV.	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV
28002	Agna	PD	28091	Tombolo	PD	29044	San Martino di V.	RO
28004	Anguillara Veneta	PD	28093	Trebaseleghe	PD	29045	Stienta	RO
28005	Arqua' Petrarca	PD	28094	Tribano	PD	29046	Taglio di Po	RO
28006	Arre	PD	28100	Vigonza	PD	29047	Trecenta	RO
28007	Arzergrande	PD	28101	Villa del Conte	PD	29048	Villadose	RO
28008	Bagnoli di Sopra	PD	28104	Villanova di Campos.	PD	29050	Villanova del Ghebbo	RO
28009	Baone	PD	29001	Adria	RO	29051	Villanova Marches.	RO
28011	Battaglia Terme	PD	29002	Ariano nel Polesine	RO	29049	Villamarzana	RO
28013	Borgoricco	PD	29003	Arqua' Polesine	RO	26001	Altivole	TV
28014	Bovolenta	PD	29004	Badia Polesine	RO	26003	Asolo	TV
28015	Brugine	PD	29005	Bagnolo di Po	RO	26005	Breda di Piave	TV
28016	Cadoneghe	PD	29006	Bergantino	RO	26006	Caerano di San Marco	TV
28017	Campodarsego	PD	29007	Bosaro	RO	26009	Casale sul Sile	TV
28019	Camposampiero	PD	29008	Calto	RO	26012	Castelfranco Veneto	TV
28021	Candiana	PD	29009	Canaro	RO	26013	Castello di Godego	TV
28026	Cartura	PD	29010	Canda	RO	26023	Cornuda	TV
28032	Cittadella	PD	29011	Castelguglielmo	RO	26036	Loria	TV
28033	Codevigo	PD	29012	Castelmassa	RO	26039	Maser	TV
28034	Conselve	PD	29013	Castelnovo Bariano	RO	26043	Mogliano Veneto	TV
28035	Correzzola	PD	29014	Ceneselli	RO	26044	Monastier di Treviso	TV
28106	Due Carrare	PD	29015	Ceregnano	RO	26046	Montebelluna	TV
28037	Este	PD	29017	Corbola	RO	26047	Morgano	TV
28039	Galliera Veneta	PD	29018	Costa di Rovigo	RO	26063	Preganziol	TV
28040	Galzignano Terme	PD	29019	Crespino	RO	26066	Resana	TV
28044	Legnaro	PD	29021	Ficarolo	RO	26068	Riese Pio X	TV
28046	Loreggia	PD	29022	Fiesso Umbertiano	RO	26069	Roncade	TV
28050	Massanzago	PD	29023	Frassinelle Polesine	RO	26071	San Biagio di Callalta	TV
28055	Monselice	PD	29024	Frattra Polesine	RO	26089	Vedelago	TV
28057	Montegrotto Terme	PD	29025	Gaiba	RO	26094	Zenson di Piave	TV
28058	Noventa Padovana	PD	29026	Gavello	RO	26095	Zero Branco	TV
28060	Padova	PD	29027	Giacciano con B.	RO	27002	Campagna Lupia	VE
28061	Pernumia	PD	29028	Guarda Veneta	RO	27003	Campolongo M.	VE
28064	Piombino Dese	PD	29029	Lendinara	RO	27004	Camponogara	VE
28065	Piove di Sacco	PD	29030	Loreo	RO	27044	Cavallino-Treporti	VE
28066	Polverara	PD	29031	Lusia	RO	27006	Cavarzere	VE
28069	Ponte San Nicolò	PD	29032	Melara	RO	27008	Chioggia	VE
28068	Pontelongo	PD	29033	Occhiobello	RO	27010	Cona	VE
28070	Pozzonovo	PD	29034	Papozze	RO	27012	Dolo	VE
28075	San Giorgio delle P.	PD	29035	Pettorazza Grimani	RO	27014	Fiesse d'Artico	VE
28076	San Giorgio in B.	PD	29036	Pincara	RO	27015	Fossalta di Piave	VE
28077	San Martino di L.	PD	29037	Polesella	RO	27017	Fosso'	VE
28079	San Pietro Vimin.	PD	29038	Pontecchio Polesine	RO	27019	Jesolo	VE
28080	S. Giustina in Colle	PD	29039	Porto Tolle	RO	27020	Marcon	VE
28082	S. Angelo di Piove di S.	PD	29052	Porto Viro	RO	27021	Martellago	VE
28083	Sant'Elena	PD	29040	Rosolina	RO	27022	Meolo	VE
28085	Saonara	PD	29041	Rovigo	RO	27023	Mira	VE
28087	Solesino	PD	29042	Salara	RO	27024	Mirano	VE
28090	Terrassa Padovana	PD	29043	San Bellino	RO	27026	Noale	VE

CODICE ISTAT	COMUNE	PROV	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV.	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV
27028	Pianiga	VE	27038	Spinea	VE	24025	Cartigliano	VI
27031	Quarto d'Altino	VE	27039	Stra	VE	24087	Rosa'	VI
27032	Salzano	VE	27042	Venezia	VE	24088	Rossano Veneto	VI
27035	Santa Maria di Sala	VE	27043	Vigonovo	VE	24104	Tezze sul Brenta	VI
27037	Scorze'	VE						

ALLEGATI TECNICI: c)**A. ELENCO DEGLI ADEGUAMENTI GESTIONALI**

L'obbligo di adeguamento delle aziende a criteri ambientali più restrittivi ha comportato l'attivazione di diverse tipologie di interventi sull'organizzazione delle attività aziendali, precedentemente non necessarie per il rispetto delle norme vigenti all'epoca, o ha imposto lo svolgersi di attività che, comunque, potevano un tempo essere realizzate con minori vincoli per l'ambiente.

Per adeguarsi alle norme cogenti di recente introduzione, di conseguenza, l'allevatore zootecnico si è trovato nella condizione di dover mettere in atto uno o più degli interventi di seguito elencati.

La scelta del tipo di intervento necessario è determinata, innanzitutto, dalla categoria di animale allevato – e, pertanto, delle caratteristiche chimico-fisiche dell'effluente prodotto – nonché in funzione del diverso impiego verso il quale l'effluente è stato destinato: spandimento ai fini agronomici, valorizzazione ai fini energetici, cessione a ditte specializzate, ecc.

Gli interventi di seguito elencati sono stati utilizzati per il calcolo dell'entità dell'aiuto forfetario che può essere riconosciuto al beneficiario (Allegato 2 al PSR); tuttavia, tale elencazione può essere non completamente esaustiva degli obblighi a cui il beneficiario stesso deve sottostare al fine della completa conformità della sua attività alle norme comunitarie rigorose di cui all'Azione 1 della Misura 131.

Dall'altro lato, il beneficiario che ha introdotto gli adeguamenti gestionali obbligatori in azienda può non aver avuto la necessità di ricorrere all'adozione di tutte le tipologie di intervento sulla gestione aziendale di seguito riportate, ma può essere ricorso anche ad una sola delle soluzioni che gli hanno consentito di adeguare l'azienda alle norme comunitarie rigorose.

B. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

Si dettagliano, di seguito, ad esempio, gli interventi di adeguamento gestionale indicati alla lettera b) del punto 3.1.1 – “Interventi” della scheda-Misura, Azione 1.

L'attivazione degli interventi è dimostrata con la compilazione dei pertinenti quadri della Comunicazione elencati alla lettera a) del punto 6.3) – “Verifica dell'attivazione degli interventi”, della scheda-Misura, Azione 1.

- 1) Impiego delle Migliori Tecnologie Disponibili per lo spandimento degli effluenti di allevamento sui terreni agricoli, quali:
 - a) interrimento diretto a bassa pressione a profondità non superiori ai 40 cm;
 - b) spandimento a bassa pressione senza nebulizzazione del getto.
- 2) Limitazione della grandezza dei cumuli per l'accumulo temporaneo in prossimità dei terreni (minimo 5 ha) su cui verranno distribuiti i materiali palabili, dopo uno stoccaggio aziendale non inferiore a 90 giorni:
 - a) durata massima dell'accumulo non superiore a 30 giorni;
 - b) superficie massima interessata non superiore a 60 m²;
 - c) altezza media massima del cumulo non superiore a m 2;
 - d) distanza dell'accumulo non inferiore a 50 m dalle abitazioni sparse, a 100 m dal limite dei centri abitati, a 25 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) distanza non inferiore a 20 m dai corpi idrici;
 - f) superficie su cui è effettuato l'accumulo impermeabilizzata con teloni o, in alternativa, su terreni con scheletro inferiore al 20%;
 - g) copertura della massa nel caso di accumulo di materiali palabili provenienti da allevamenti avicoli, al fine di impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche.
- 3) Conferimento degli effluenti di allevamento a centri di trattamento, quali:
 - a) depuratori;
 - b) impianti per la digestione anaerobica e produzione di biogas;
 - c) impianti per la combustione o pirolisi dei materiali palabili;
 - d) ditte specializzate nella raccolta, trattamento e commercializzazione dei materiali palabili.

- 4) Trattamento in impianti aziendali con abbattimento – tramite nitro-denitrificazione o strippaggio o altra tecnologia idonea allo scopo – del contenuto di azoto degli effluenti di allevamento, e relativa caratterizzazione chimico-fisica del refluo di trattamento tramite analisi di laboratorio.

Gli ulteriori e più specifici adeguamenti della gestione degli effluenti di allevamento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale (es. divieti territoriali, vincoli stagionali ed agronomici, ecc.) devono essere adottati in relazione alle caratteristiche peculiari delle aziende zootecniche e della realtà operativa e, pertanto, non sono dettagliabili, ma devono essere considerati caso per caso.

Per la valutazione puntuale dei vincoli e dei divieti, si rinvia alla DGR n. 2495/2006, alla DGR n. 2439/2007 ed ai successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

C. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: GESTIONE DELLA RAZIONE ANIMALE

Il corretto rapporto tra quantità di azoto utilizzato per la fertilizzazione dei terreni e le superfici disponibili allo spandimento può essere stato raggiunto attraverso l'adeguamento della razione alimentare degli animali, cosicché è stato diminuito il contenuto di tale elemento negli effluenti zootecnici già a partire dall'effluente escreto.

L'allegato D alla DGR n. 2439/2007 costituisce il riferimento procedurale ed operativo per l'introduzione nell'azienda zootecnica delle modalità di gestione della razione alimentare animale con adeguato bilanciamento del contenuto di azoto.

Ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dalla lettera c) del punto 4.2 – “Livello ed entità dell'aiuto” della presente Azione, il beneficiario – in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 2439/2007, allegato A, capitolo “Precisazioni all'articolo 3” – deve avvalersi in azienda di:

- 1) razioni alimentari a ridotto apporto di azoto e fosforo, in grado di soddisfare il fabbisogno degli animali e di mantenere un livello congruo di produttività degli animali, di qualità delle produzioni e di redditività dell'allevamento;
- 2) competenze-tecnico specialistiche a supporto delle specifiche attività aziendali. Il responsabile tecnico, individuato al fine di garantire le competenze tecnico-specialistiche deve assicurare:
 - a) la consulenza tecnica necessaria all'applicazione della metodologia definita dal bilancio dell'azoto;
 - b) l'esecuzione dei rilievi aziendali periodici finalizzati alla quantificazione dei dati necessari per la definizione dei bilanci dell'azoto e del fosforo secondo il protocollo di rilevazione approvato dalla Regione (consistenze animali, prestazioni produttive e accertamento dei contenuti di azoto e fosforo delle razioni);
 - c) la correttezza del prelevamento e della consegna dei campioni di alimenti raccolti ad un laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per l'acquisizione dei dati analitici necessari per l'effettuazione dei bilanci;
 - d) l'archiviazione e l'aggiornamento della documentazione aziendale raccolta (documenti di consegna, acquisto, vendita, certificati analitici) ed utilizzata per la compilazione delle relazioni tecniche aziendali;
 - e) la compilazione, l'assunzione di responsabilità e firma delle relazioni tecniche previste dall'allegato D;
 - f) l'effettuazione di controlli periodici in azienda per verificare la coerenza tra i dati indicati nella relazione tecnica e quelli riscontrati nell'azienda esaminata;
 - g) la conservazione di tutta documentazione aziendale utilizzata per la compilazione delle relazioni tecniche di accompagnamento alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, rendendola disponibile all'ente competente per il controllo, su specifica richiesta;
- 3) un sistema di autocontrollo, verificabile tramite il “Manuale di autocontrollo” di cui al punto 1.2 del sopra citato capitolo “Precisazioni all'articolo 3” o adottare la documentazione concernente la rintracciabilità degli alimenti animali, in applicazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, qualora detta documentazione consenta:
 - a) di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità delle materie prime alimentari e degli alimenti da queste ottenute per la formulazione delle razioni per gli animali;
 - b) l'identificazione delle parcelle aziendali utilizzate per la produzione di alimenti per animali;
 - c) di disporre delle registrazioni necessarie a garantire la tracciabilità sui mangimi e sulle sostanze per mangimi utilizzati, sui prodotti fitoiatrici, sui medicinali veterinari e sull'utilizzo di sementi OGM;

- d) la verifica del piano di campionamento e delle registrazioni dei risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati su prodotti primari e non;
- e) la verifica delle procedure di approvvigionamento delle materie prime e dei mangimi in commercio;
- f) il controllo delle modalità di stoccaggio in azienda delle materie prime sfuse e delle materie prime in sacco;
- g) il controllo delle modalità di formulazione e di miscelazione dei mangimi;
- h) la verifica della dotazione di macchine e attrezzature e della loro funzionalità;
- i) la verifica dell'utilizzo delle materie prime secondarie per l'alimentazione degli animali;

Ai fini dello svolgimento dei controlli, deve essere resa disponibile la seguente documentazione:

- 4) protocolli aziendali, di cui all'allegato D, utilizzati nella gestione della razione alimentare e delle relative attività tecniche, debitamente compilati;
- 5) la documentazione di cui al punto 1.2) "Manuale di autocontrollo aziendale" dell'allegato A alla DGR n. 2439/2007;
- 6) documentazione fiscale relativa agli acquisti aziendali, con riferimento particolare agli acquisti di materie prime alimentari impiegate nella formulazione delle razioni;
- 7) certificati di analisi effettuate dai laboratori accreditati sulle razioni alimentari somministrate agli animali allevati in azienda;
- 8) Comunicazioni di spandimento ed eventuali PUA – in forma semplificata o completa, in ragione della quantità di azoto totale prodotta in allevamento – presentati alla Provincia competente;
- 9) ogni altro documento citato dall'allegato D alla DGR n. 2439/2007.

ALLEGATI TECNICI: d)**ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI****Normativa comunitaria**

1. Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUCE n. L 375 del 31 dicembre 1991).

Normativa nazionale

1. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale);
2. Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 9 gennaio 2008 – Serie generale)
3. Decreto ministeriale 7 aprile 2006 - "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 109 del 12 maggio 2006 – Serie generale).

Normativa regionale

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai punti 3.2 e 3.3 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM n. 1205/2008 e, in ambito regionale, con DGR n. 1659 del 24/6/2008.

1. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2006, n. 2495 – "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 5 settembre 2006);
2. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2007, n. 2439 – "DGR 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 dell'11 settembre 2007);
3. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 20 novembre 2007, n. 3659 – "Applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni e dei PUA alle Amministrazioni provinciali nonché per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 18 dicembre 2007);
4. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 12 del 17 gennaio 2008 – "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Titolo III. Utilizzazione agronomica delle acque reflue. DGR 7 agosto 2007, n. 2439, allegato A. Capitolo "Precisazioni all'articolo 14 'Stoccaggio delle acque reflue' dell'allegato A alla DGR n. 2439/2007." Modifica Tabella 4" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 29 gennaio 2008);
5. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33 del 13 febbraio 2008 – "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, articolo 20 – "Trasporto". Approvazione modello di "Documento di trasporto" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 22 aprile 2008);
6. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 4 marzo 2008, n. 430 – "Applicazione regionale del decreto interministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ulteriori precisazioni applicative generali" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 1° aprile 2008);
7. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 104 del 31 marzo 2008 – "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, allegato I tabella 3. Recepimento regionale con DGR

7 agosto 2006, n. 2495, e successiva DGR 7 agosto 2007, n. 2439: chiarimenti sull'efficienza dei processi di trattamento degli effluenti" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 32 del 15 aprile 2008);.

8. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134 del 21 aprile 2008 – "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 6 maggio 2008);
9. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 6 maggio 2008, n. 893 – "Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Cessione a titolo oneroso degli effluenti di allevamento non palabili: procedure specifiche" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 3 giugno 2008);
10. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 6 maggio 2008, n. 894 – "Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 3 giugno 2008);
11. Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 14 maggio 2008, n. 114 – "Recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Modifiche ed integrazioni a provvedimenti regionali di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 54 del 1° luglio 2008);
12. Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2008, n. 1659 – "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. DM 20 marzo 2008, n. 1205. Disposizioni in materia di violazioni... Disposizioni regionali di attuazione" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 5 agosto 2008).
13. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 262 dell'8 luglio 2008 – "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, allegato I tabelle 1 e 2 relativamente a polli da carne e tacchini. Recepimento regionale con DGR 7 agosto 2006, n. 2495, e successiva DGR 7 agosto 2007, n. 2439: indicazioni operative per la presentazione della comunicazione/PUA da parte degli imprenditori avicoli";
14. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 8 agosto 2008, n. 2217 – "Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439; allegato F – "Linee guida per la compilazione della Comunicazione e del PUA". Aggiornamento delle istruzioni per gli operatori" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 79 del 23 settembre 2008);
15. Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 10 novembre 2008, n. 308 – "Recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Proroga al 14 febbraio 2009 del termine per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni, di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 308 del 25 novembre 2008) – ratificato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 25 novembre 2008, n. 3556;
16. eventuali successive modifiche ed integrazioni.